



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 26/01/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 859, DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELLA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI NELL'ESERCIZIO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 859, DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELLA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI NELL'ESERCIZIO 2024.

La GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2024/2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 20/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

Visti i commi da 858 ad 872 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), in tema di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche;

Richiamato, in particolare, il comma 859 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale prevede, a partire dall'anno 2021, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali rientrano i comuni, di applicare le misure di cui al comma 862 del medesimo articolo, che consistono nell'accantonamento al cosiddetto Fondo di garanzia debiti commerciali, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) applicazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente; con la precisazione che in ogni caso le predette misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) applicazione delle misure di cui al comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, se è rispettata la condizione di cui alla precedente lettera a), ma l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, che recita testualmente:

- al comma 2: "Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”;

- al comma 4: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”;

Richiamato, inoltre, il comma 862 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, il quale dispone che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 del medesimo art. 1, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni pubbliche, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

Preso atto che, ai sensi del comma 861 dell’art. 1 della legge n. 145/2018:

- gli indicatori di cui al comma 859 del citato art. 1 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, cosiddetta PCC;

- i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;

- limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Precisato che attualmente gli indicatori di cui al comma 859 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 sono calcolati mediante il canale “Stock del debito” del portale “AreaRGS”, che raggruppa le piattaforme e i servizi della Ragioneria Generale dello Stato;

Atteso che il comma 863 dell’art. 1 della legge 145/2018 prevede che:

- nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è

adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

- il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 dell'art. 1 della legge n. 145/2018;

Visto, inoltre, il comma 872 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, secondo il quale il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle misure descritte nei paragrafi precedenti;

Preso atto dei seguenti dati elaborati dal canale "Stock del debito" del portale "AreaRGS" con riferimento al Comune di Dosolo, ed aggiornati alla data del 22/01/2024, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di applicare le misure di cui al comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018:

importo totale dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2022: 13.261,73 €. (comprese le note di credito emesse dai fornitori);

importo totale dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2023: - 73.581,47 € (comprese le note di credito emesse dai fornitori);

importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2023: 1,40 mln €.;

tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti nell'anno 2023: - 7 giorni;

Accertato, quindi, che:

- il debito commerciale, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, scaduto e non pagato al 31/12/2023, come rilevato dal canale "Stock del debito" del portale "AreaRGS", si è ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2022; e non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2023;

- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato dal canale "Stock del debito" del portale "AreaRGS" sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2023, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

Evidenziato, pertanto, che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2023 delle condizioni di cui all'art. 1, comma 859, della legge 145/2018, e non richiedono l'applicazione delle misure di cui al comma 862 del medesimo articolo, che consistono nell'obbligo di stanziare nella parte corrente del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali";

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Di prendere atto dei seguenti dati elaborati dal canale "Stock del debito" del portale "AreaRGS" con riferimento al Comune di Dosolo, aggiornati alla data del 22/01/2024,

al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di applicare le misure di cui al comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018:

importo totale dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2022: 13.261,73 €. (comprese le note di credito emesse dai fornitori);

importo totale dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2023: - 73.581,47 € (comprese le note di credito emesse dai fornitori);

importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2023: 1,40 mln €.;

tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti nell'anno 2023: - 7 giorni;

2) Di dare che atto che non devono essere applicate le misure di cui al comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, che consistono nell'obbligo di stanziare nella parte corrente del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", in quanto sono rispettate le condizioni previste dal comma 859 del medesimo articolo, nello specifico:

- il debito commerciale, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, scaduto e non pagato al 31/12/2023, come rilevato dal canale "Stock del debito" del portale "AreaRGS", si è ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2022; e non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2023;

- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato dal canale "Stock del debito" del portale "AreaRGS" sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2023, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **3** del **26.01.2024**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

Stock del debito del tuo ente

Stock dell'anno 2023

Comunicazione In corso

Aggiornato al 22/01/2024

AGGIORNA

Calcolato da PCC

Sintesi Vista estesa

Importo scaduto e non pagato

34.656,48 €

Tempo medio ponderato di pagamento

24 gg.

Note di credito

-108.237,95 €

Tempo medio ponderato di ritardo

-7 gg.

Totale importo scaduto e non pagato

-73.581,47 €

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

1,40 mln €

Vedi importi per U.O.

DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

CREA COMUNICAZIONE PER LO STOCK

Stock del debito

Il servizio ti consente di consultare l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui, scaduti e non p...

APRI TICKET

Ticket Aperti

Mostra di più



3 di 4

Comunicazione

Step successivo | **Riepilogo**

[← STEP PRECEDENTE](#)

Imposta l'importo dello stock che vuoi comunicare

Hai bisogno di aiuto? [Leggi la guida](#) oppure [esplora gli elementi della pagina](#)

Comunicazione stock del debito 2023

Tutti i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

Stock calcolato

Anno: 2023 Importo: -73.581,47 €

Stock anno 2022 calcolato da PCC

Anno: 2022 Importo: 13.261,73 €

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati*

-73.581,47 €

COPIA IMPORTO CALCOLATO DA PCC

Tipo di comunicazione* ⓘ

L'ente può comunicare solamente per tutte le U.O. sottostanti

☐ Solo per la mia U.O.



Per tutte le U.O. sottostanti

Apri

News e articoli

Area RGS - Servizi
ai dipendenti

Canale Area RGS

Assistenza

Formazione

Elaborati

PB

Pietro Bortolotti

Note da aggiungere alla comunicazione

- ☐ Problemi di liquidità di cassa
- ☐ Sfasamento tra competenza e cassa
- ☐ Carenza di organico del personale dipendente
- ☐ Complessità delle procedure amministrativo-contabili interne
- ☐ Problemi di contenzioso

Altre note

Inserisci una descrizione

CHIUDI

SALVA

Area RGS - Servizi
ai dipendenti

Contenuti

Canali

Supporto

Assistenza

Termini e condizioni

Informativa privacy

Info

Canale Area RGS

News e articoli

Contatti

Via XX Settembre 97 - 00187 Roma

Canali

News e articoli



Canale Area RGS
Assistenza
Formazione
Elaborati

PB Pietro Bortolotti



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2024 / 33

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 859, DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELLA INSUSSISTENZA DELL'OBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI NELL'ESERCIZIO 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/01/2024

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2024 / 33

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 859, DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELLA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI NELL'ESERCIZIO 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- ☐ è dotata di copertura finanziaria;
- ☐ non necessita di copertura finanziaria;
- ☐ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- ☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni

Lì, 23/01/2024

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 26/01/2024

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 859, DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELLA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI NELL'ESERCIZIO 2024.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/02/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 26/01/2024

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL RISPETTO DEGLI INDICATORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 859, DELLA LEGGE N. 145/2018 E DELLA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI NELL'ESERCIZIO 2024.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 06/02/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 02/03/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)